



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTO l'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, rubricato "Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di *interconnector* con il coinvolgimento di clienti finali energivori";

VISTO l'articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, rubricato "Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n.99";

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi "Autorità di regolazione per energia reti e ambiente", di seguito: ARERA) ARG/elt 179/09 del 20 novembre 2009, recante "Determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n.99";

VISTA la deliberazione ARERA ARG/elt 195/09 del 18 dicembre 2009, recante "Approvazione del regolamento disciplinante le aste per l'importazione virtuale e degli schemi di contratto tra Terna e i soggetti selezionati e tra Terna e gli *shipper* e di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTO, in particolare, il comma 831, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede la definizione, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, della disciplina, dei criteri e delle modalità di gestione di un fondo di garanzia (di seguito: Fondo), istituito dalla stessa norma presso Terna, nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni (di seguito: aggiudicatari), sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'ARERA ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento;

VISTA la deliberazione ARERA 21/2016/R/eel del 21 gennaio 2016, recante "Approvazione delle modifiche apportate da Terna S.p.A. al contratto con i soggetti che si avvalgono delle misure di cui al comma 6, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99 - *interconnector*";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2016 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 831 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, disciplina le modalità di funzionamento del Fondo istituito presso Terna a copertura degli impegni, assunti dagli aggiudicatari, per il finanziamento della realizzazione degli *interconnector*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2, ai sensi del quale le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2020 di composizione del Comitato di Gestione del Fondo di garanzia per la realizzazione degli *interconnector*, di cui all’articolo 3, del DM 30 settembre 2016, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 831, della legge n. 218/2015 a garanzia degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari per il finanziamento degli *interconnector*, come previsti dall’articolo 32 della legge n. 99/2009;

CONSIDERATO che il Fondo ha la finalità di garantire gli impegni assunti dagli aggiudicatari individuati ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 99/2009 per il finanziamento della realizzazione degli *interconnector*;

CONSIDERATO che le somme versate nel Fondo non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti aggiudicatari ovvero di Terna e che le stesse sono vincolate fino alla scadenza dell’esenzione riconosciuta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 della legge n. 99/2009, in relazione all’ultimo *interconnector*;

RITENUTO opportuno prevedere, coerentemente con la destinazione d’uso del Fondo, che le risorse del Fondo stesso possano essere impiegate, su richiesta degli aggiudicatari e previa valutazione di Terna, anche per il rilascio di garanzie a copertura degli impegni degli aggiudicatari a sostegno del finanziamento del progetto *interconnector*;

DECRETA

Art. 1

1. L’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Ricorso al Fondo)

1. L’attivazione del Fondo da parte di Terna è consentita per la copertura degli impegni economici previsti dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal contratto di mandato sottoscritto con Terna per la costruzione e l’esercizio degli *interconnector* nei seguenti casi:

- a) qualora gli aggiudicatari non adempiano agli obblighi assunti per la costruzione e l’esercizio degli *interconnector*;
- b) al fine di favorire la finanziabilità del progetto, per fornire a Terna, su richiesta degli aggiudicatari, una fideiussione a prima richiesta e senza diritto di sollevare eccezioni, emessa dal Fondo stesso, di importo non superiore al valore delle obbligazioni di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di mandato per la costruzione degli *interconnector* al netto degli importi già versati alla data della emissione della stessa, a garanzia dell’adempimento degli impegni economici degli aggiudicatari derivanti dal predetto contratto. La fideiussione dovrà essere in forma e sostanza soddisfacente per

Terna, tenendo anche conto della disponibilità del Fondo in rapporto allo stato di avanzamento dei progetti interconnector. La stessa fideiussione ha natura provvisoria con efficacia dalla data di sottoscrizione del contratto di mandato fino al completo e corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento del corrispettivo contrattuale previste dal mandato ancora non adempiute. Il Fondo dovrà provvedere ad accantonare per tutta la durata di validità della fideiussione un importo pari all'importo garantito dalla stessa, e l'eventuale escussione della fideiussione non dovrà comportare oneri a carico del beneficiario.

2. Resta inteso che Terna ha l'obbligo di adottare tutti i rimedi contrattuali e legali consentiti per il recupero totale o parziale delle somme erogate dal Fondo per gli impegni economici previsti dal comma 1.
3. Il ricorso al Fondo di cui al comma 1, lettera a), è attivato da Terna mediante espressa richiesta al Comitato di Gestione previamente comunicata per conoscenza al Ministero della transizione ecologica ed agli aggiudicatari per eventuali osservazioni, che dovranno pervenire al Comitato entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. L'emissione della fideiussione di cui al comma 1, lettera b), è attivata su richiesta degli aggiudicatari al Comitato di Gestione, previamente comunicata per conoscenza al Ministero della transizione ecologica, per il tramite di Terna, previa verifica e parere positivo di Terna stessa.
4. Qualora le azioni da parte di Terna previste al comma 2 abbiano consentito di recuperare in parte o totalmente gli oneri o i costi per i quali Terna si è avvalsa del Fondo, Terna provvede a restituire al Fondo quanto ricevuto, al netto delle spese sostenute per il predetto recupero.
5. Il Comitato di Gestione delibera sull'impiego delle risorse allocate nel Fondo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di Terna nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comitato di Gestione nel caso di cui al comma 1, lettera b).
6. Fermi restando gli impegni dei soggetti selezionati a finanziare direttamente la realizzazione e l'esercizio degli interconnector, le somme versate confluiscono nel Fondo e sono destinate a garanzia di tutti gli interconnector per i quali sia stato sottoscritto il contratto di mandato per la costruzione, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.
7. Al termine del periodo di esenzione di tutti gli interconnector e dell'estinzione delle obbligazioni assunte dai soggetti selezionati in relazione alla costruzione e all'esercizio degli stessi, il Fondo, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dello stesso, è ridistribuito, per la parte residua, ai soggetti selezionati, in proporzione alle quote effettivamente versate da ciascun soggetto selezionato."

Art. 2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero della transizione ecologica e della pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto è trasmesso alla società Terna S.p.a. ed al Comitato di gestione del Fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge n. 218/2015.

Roberto Cingolani
